

DELIBERAZIONE N. 385 DEL 31/03/2021	
OGGETTO: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DEGLI IFO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO.	
Esercizi/o . Centri/o di costo . - Importo presente Atto: € . - Importo esercizio corrente: € . Budget - Assegnato: € . - Utilizzato: € . - Residuo: € . Autorizzazione n°: . Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista	STRUTTURA PROPONENTE UOC A.A.G.G. e Legale Il Dirigente Responsabile Fabio Andreasi Bassi Responsabile del Procedimento Aura Albina Colaiuda L'Estensore Anna Maria Pollioni Proposta n° DL-1357-2020
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo Data 26/03/2021 IL DIRETTORE SANITARIO Branka Vujovic	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Positivo Data 26/03/2021 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Laura Figorilli
Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 17/02/2021 Positivo Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone data 17/02/2021 Positivo	
La presente deliberazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: - regolamento divieto di fumo allegato pagine 11	

Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale

- Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;
- Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato con la delibera 1254 del 02.12.2020 ed integrato con la delibera n.46 del 21.01.2021;
- Visti
- la L. 11 novembre 1975, n. 584 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico";
 - La L.24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. in tema di sanzioni amministrative;
 - la L. 16 gennaio 2003, n. 3 (art. 51) "Tutela della salute dei non fumatori", come modificata dall'art. 7 della L. 21 ottobre 2003, n. 306;
 - il DPCM del 23 dicembre 2003 "Attuazione dell'art. 51, c. 2, della L. n. 3/2003 come modificata dalla L. n. 306/2003 in materia di tutela della salute dei non fumatori"; - la Legge n. 221 del 28 dicembre 2015;
 - Il D.lgs. 12.1.2016 n.6 "Recepimento della Direttiva 2014/40 UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative (omissis) relative alla lavorazione, presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati;
 - la Circolare del 4 febbraio 2016 del Ministero della Salute;
- Premesso che, per l'applicazione della normativa sopra richiamata sul divieto di fumo, gli IFO hanno necessità di adottare un apposito Regolamento;
- che l'adozione del predetto Regolamento ha la finalità di garantire il diritto alla salute ed alla protezione contro i rischi correlati al fumo degli operatori che svolgono la loro attività negli Istituti, nonché dei pazienti e degli utenti che accedono alle strutture sanitarie;
- che in tutti i locali degli IFO nei quali si applica il divieto, devono essere affissi appositi cartelli, adeguatamente visibili, recanti la scritta "VIETATO FUMARE";
- che nel predetto Regolamento vengono individuati quali soggetti Responsabili dell'applicazione della normativa sul divieto di fumo tutti i Dirigenti di struttura;
- che gli stessi Dirigenti hanno il compito di:

- individuare, con atto scritto, i soggetti cui spetta l'obbligo di vigilare sull'osservanza del divieto e di accertare e contestare le infrazioni (Agenti Accertatori), applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente;
- curare l'affissione dei cartelli, verificare che gli stessi non vengano rimossi e mantenere aggiornati i nominativi ivi indicati;

- accertare eventuali violazioni ed applicare le relative sanzioni nei confronti del personale incaricato di far osservare il divieto, che non ottemperi alle disposizioni di legge e del presente regolamento;

Considerato che, nel caso in cui i suindicati Direttori non abbiano proceduto alle nomine degli incaricati alla vigilanza, sono tenuti, personalmente, ad assicurare la vigilanza, gli accertamenti e le contestazioni;

che la vigilanza all'interno del presidio ospedaliero IFO e degli spazi comuni, sulla corretta applicazione della normativa vigente in materia di divieto fumo e del presente Regolamento spetta alla Direzione Medica di Presidio;

che è presente negli IFO un Gruppo di coordinamento multidisciplinare che svolge e coordina le attività rivolte alla realizzazione della politica aziendale sul controllo del fumo e persegue gli obiettivi indicati nel Progetto "Ospedale senza fumo";

Considerate le comunicazioni dei Direttori della Direzione Medica di Presidio e della UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano pervenute con mail del 02.12.2020;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'adozione del Regolamento in parola;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20\94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241\90, come modificata dalla Legge 15\2005;

Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- adottare il Regolamento Aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo,

- secondo l'allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
- di demandare alla Direzione Medica di Presidio nell'ambito del Progetto Aziendale "Ospedale senza fumo" l'attuazione degli adempimenti conseguenti all'adozione del presente Regolamento;
 - di dare ampia comunicazione e diffusione del presente Regolamento e di procedere alla pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale.

La Direzione Medica di Presidio curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale

Fabio Andreasi Bassi

Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019;
- In virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00248 del 23.11.2016.
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e s.m., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “*ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DEGLI IFO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO.*” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dott. Francesco Ripa di Meana

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO NELLE STRUTTURE DEGLI IFO

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure attuative negli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo, con la finalità di garantire il diritto alla salute ed alla protezione contro i rischi correlati al fumo degli operatori che svolgono la loro attività negli Istituti, nonché dei pazienti e degli utenti che accedono alle strutture sanitarie.

In particolare, il presente Regolamento disciplina il divieto di fumare, anche mediante sigarette elettroniche, in attesa di studi ed evidenze scientifiche che ne descrivano l'impatto sulla salute, all'interno di tutti i locali degli Istituti, sia quelli in cui questa è proprietaria sia quelli che utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni e per lo svolgimento delle sue attività nonché sui mezzi di trasporto aziendali o comunque per conto di questi utilizzati.

E' facoltà degli IFO individuare degli spazi aperti denominati spazi blu, riservati ai fumatori, provvisti di idonea segnaletica e dotati delle caratteristiche tecniche previste per legge.

Articolo 2

Finalità del Regolamento

Gli obiettivi specifici perseguiti dal presente regolamento sono:

- a) evitare l'esposizione al fumo passivo delle persone presenti negli Istituti a qualsiasi titolo (pazienti, visitatori, operatori, etc.);
- b) garantire la sicurezza degli inneschi d'incendio causati da sigarette e simili;
- c) mantenere la salubrità dell'aria in tutti i locali degli Istituti;
- d) mantenere il decoro e l'igiene ambientale in tutti i locali e nelle aree all'aperto immediatamente limitrofe agli accessi;
- e) ridurre il numero di fumatori attivi;
- f) coinvolgere tutti gli operatori aziendali nella realizzazione degli obiettivi della normativa antifumo.

Articolo 3 *Divieto di fumare*

1) È fatto divieto di fumare:

- a) In tutti i locali nei quali gli Istituti erogano le proprie prestazioni di natura socio-sanitaria, tecnica ed amministrativa, siano essi di proprietà degli Istituti o dagli stessi utilizzati a qualsiasi altro titolo (in locazione, comodato o altro);
- b) a bordo di tutti i mezzi e autoveicoli degli Istituti o comunque utilizzati per conto degli Istituti;
- c) presso tutte le aree esterne, di proprietà o pertinenza di tutte le strutture degli IFO, immediatamente limitrofe agli accessi ed ai percorsi sanitari, compresi: strade e cortili interni, giardini, balconi, terrazzi e scale antincendi, nonché in tutte le aree esterne contenute nel perimetro dell'Ente (parcheggio, giardino, viabilità, etc.);
- d) è vietato altresì, ai sensi del dell'art. 40 Legge 28 Dicembre 2015, n. 221, gettare mozziconi di sigaretta a terra.

2) A titolo meramente esemplificativo, il divieto si applica nelle corsie, negli ambulatori, nelle sale di attesa, nei corridoi, all'interno delle sale operatorie nonché negli uffici che effettuino attività di sportello o comunque di ricevimento degli utenti o degli amministrativi, ivi compresi quelli amministrativi, anche direzionali, ai quali il cittadino possa accedere, nonché negli uffici, nei locali adibiti ad attività socio-sanitarie e tecnico-amministrative, nelle sale nelle quali siano convocate riunioni afferenti all'attività degli Istituti, ivi comprese le relazioni istituzionali e politiche, negli archivi, negli spogliatoi, nei locali di pertinenza ambulatoriale o di reparto ed in quelli nei quali si effettuino prestazioni accessorie all'assistenza socio-sanitaria, ivi comprese quelle di laboratorio e radiologiche.

Articolo 4 *Ambito di applicazione*

Il presente Regolamento si applica nei confronti di tutti coloro che frequentano a qualsiasi titolo i locali degli IFO, quali a mero titolo esemplificativo:

- a) dipendenti Istituti;
- b) soggetti che a vario titolo prestano le loro attività per gli Istituti (collaboratori a contratto, liberi professionisti, fornitori, volontari, studenti, tirocinanti e figure similari, servizio di vigilanza);
- c) pazienti;
- d) visitatori.

Articolo 5 *Cartellonistica*

In tutti i locali nei quali si applica il divieto di cui all'art. 3 lett. a), devono essere affissi appositi

cartelli, adeguatamente visibili, recanti la scritta "VIETATO FUMARE".

Il cartello "VIETATO FUMARE" dovrà riportare l'indicazione:

- a) della legislazione di riferimento, cioè la Legge 584/75 e s.m.i;
- b) le sanzioni previste per i trasgressori;
- c) l'indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e ai quali compete accertare le infrazioni ai sensi dell'art. 6 successivo.

In tutte le aree esterne, di proprietà o pertinenza di tutte le strutture degli IFO, immediatamente limitrofe agli accessi ed ai percorsi sanitari di cui all'art. 3 lett. c) devono essere affissi, adeguatamente visibili, appositi cartelli recanti la dicitura "È VIETATO FUMARE NELLE AREEE LIMITROFE AGLI ACCESSI".

Il cartello "VIETATO FUMARE NELLE AREEE LIMITROFE AGLI ACCESSI" dovrà riportare l'indicazione:

- a) della legislazione di riferimento, Legge 3/2003 successivamente modificata dall'art. 24 del Decreto Legislativo n. 6 del 12/01/2016, nonché della Legge 28/12/2015 n. 221 che fa espresso divieto di gettare a terra i mozziconi di sigarette (Norme sulla Green Economy);
- b) le sanzioni previste per i trasgressori;
- c) l'indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e ai quali compete accertare le infrazioni ai sensi dell'art. 6 successivo.

Negli allegati al presente regolamento, vengono riportati gli schemi dei cartelli, di cui ai commi precedenti.

Articolo 6

Soggetti Responsabili dell'applicazione della normativa

- 1) Sono soggetti Responsabili dell'applicazione della normativa in materia di divieto di fumare tutti i Dirigenti di struttura.
- 2) In particolare costoro devono nelle strutture da loro dirette:
 - a) individuare ed incaricare con atto scritto, comunicato all'interessato, i soggetti cui spetta l'obbligo di vigilare sull'osservanza del divieto e di accertare e contestare le infrazioni. Le nomine devono essere effettuate in maniera tale da garantire il controllo durante l'intero periodo di apertura delle strutture, prevedendo, ove possibile, la nomina di un supplente per i casi di assenza dal servizio del funzionario incaricato. Il funzionario viene scelto tra i dipendenti di livello economico non inferiore al sesto. I suddetti nominativi e ogni loro variazione devono essere riportati sul cartello di divieto e comunicati per iscritto alla Direzione Medica di Presidio che provvederà a tenere e aggiornare apposito registro;
 - b) curare l'affissione dei cartelli, verificare che gli stessi non vengano rimossi e mantenere aggiornati i nominativi ivi indicati;

c) accertare eventuali violazioni ed applicare le relative sanzioni nei confronti del personale incaricato di far osservare il divieto che non ottemperi alle disposizioni di legge e del presente regolamento;

d) nel caso in cui i Direttori di cui al comma 1 del presente articolo non abbiano proceduto alle nomine degli incaricati alla vigilanza, sono tenuti, personalmente, ad assicurare la vigilanza, gli accertamenti e le contestazioni e il loro nome verrà riportato sul cartello di divieto

La vigilanza all'interno del presidio ospedaliero IFO e degli spazi comuni, anche esterni all'Ospedale, sulla corretta applicazione della normativa vigente in materia di divieto fumo e del presente Regolamento aziendale spetta alla Direzione Medica di Presidio che:

- dispone che nei locali chiusi siano apposti i cartelli di divieto ai sensi del precedente art. 3;
- individua le aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi ed ai percorsi sanitari in cui deve essere applicato il divieto di fumo e dispone che le stesse aree siano opportunamente segnalate con appositi cartelli di divieto;

Ai soggetti di cui al precedente punto 2 a), individuati con apposito atto e preposti alla vigilanza sull'osservanza del divieto, denominati "agenti accertatori", spetta di accertare e contestare le infrazioni per le aree di rispettiva competenza,

E' istituito il registro degli "accertatori" che viene periodicamente aggiornato adeguandolo ad eventuali variazioni.

Il registro degli "agenti accertatori" sarà pubblicato in internet, sezione trasparenza, da parte della Direzione Medica di Presidio unitamente al Regolamento aziendale deliberato;

Il Gruppo di coordinamento multidisciplinare svolge e coordina le attività rivolte alla realizzazione della politica aziendale sul controllo del fumo di tabacco e persegue gli obiettivi indicati nel Progetto "Ospedale senza fumo". La multidisciplinarietà del gruppo costituisce sia un'esigenza e sia un valore aggiunto per il raggiungimento degli obiettivi.

Il GRUPPO DI COORDINAMENTO AZIENDALE è costituito:

1. Direttore Medico di Presidio quale referente aziendale del "Progetto ospedale senza fumo"
2. Rappresentante del servizio infermieristico aziendale (DITRAR)
3. Medico competente aziendale
4. Specialista pneumologo quale rappresentante del Centro antifumo IFO
5. Rappresentante dell'area di oncologia medica
6. Un rappresentante dell'Associazione dei pazienti affetti da patologie polmonari/oncologiche fumocorrelate.

Articolo 7

Doveri dei soggetti responsabili alla vigilanza sul rispetto del divieto

Ai soggetti a cui spetta la vigilanza, l'accertamento e la contestazione delle infrazioni, nominati con le modalità di cui all'articolo 6, spetta:

- a) Vigilare sull'osservanza del divieto, da intendersi come intervento attivo nei confronti dei trasgressori tramite un formale invito a non fumare;

- b) Accertare le infrazioni, contestando immediatamente, qualora sia possibile, la violazione al trasgressore;
- c) Redigere il verbale di accertamento/contestazione secondo le modalità previste dall' art. 8. rilasciandone una copia al trasgressore;
- d) Inviare una copia del verbale alla Direzione Medica di Presidio.

Articolo 8

Contestazione e verbalizzazione delle infrazioni

L'accertamento e contestazione delle infrazioni e la verbalizzazione della sanzione amministrativa, spetta agli incaricati nominati con le modalità di cui all' art. 6, lett. b), nonché agli agenti del servizio di vigilanza ove presenti.

Gli Agenti hanno funzioni inerenti la vigilanza quale "Incaricato dell'applicazione legge n. 584 del 1975" in tutto l'ambito degli Istituti. In particolare:

- a) accertano le violazioni, contestandole immediatamente al trasgressore in tutti i casi in cui ciò sia possibile;
- b) redigono in triplice copia il verbale di accertamento di illecito amministrativo (modello allegato1)
- c) qualora non sia possibile la contestazione immediata al trasgressore, provvedono alla notifica del verbale a mezzo posta (entro 90 giorni dall'accertamento), con raccomandata con ricevuta di ritorno. Le spese di invio a mezzo posta sono a carico del trasgressore.

Articolo 9

Sanzioni amministrative

Per i trasgressori al divieto di fumo si applicano le seguenti sanzioni:

- da € 27,50 a € 275,00 in caso di violazione del divieto di fumo. La misura della sanzione è raddoppiata (da € 55,00 a € 550,00) qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età.

Se la violazione è commessa dagli incaricati responsabili di curare la vigilanza e l'osservanza del divieto di fumo, o se gli stessi omettono di curare l'applicazione della legge, ad esempio per mancata contestazione della violazione che hanno rilevato, la sanzione prevista per tali incaricati è:

- da € 220,00 a € 2.200,00.

Il trasgressore, ai sensi dell'art. 8 della L.584/1975, può pagare l'importo dovuto entro e non oltre 15 giorni dalla data di contestazione. Dal 16° giorno fino al 60° giorno dalla contestazione è ammesso al pagamento pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista:

- € 55,00 - pari al doppio del minimo edittale di € 27,50;
- € 110,00 - pari al doppio del minimo edittale di € 55,00 - se la violazione è stata commessa

in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età;

Il trasgressore è tenuto al pagamento secondo le indicazioni brevemente sintetizzate sul verbale di notifica.

Il versamento può essere effettuato:

- tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Regione Lazio – Contenzioso Amministrativo – Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 – Roma. Identificativo conto: IBAN

IT06N 07601 03200 000082378001;

- tramite versamento su cc postale 82378001 intestato alla Regione Lazio – Contenzioso

Amministrativo – Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 – Roma.

Non sono ammessi pagamenti tramite modello F23.

Non è consentito il pagamento della sanzione direttamente all'Agente Accertatore.

Il sanzionato, al fine di evitare i successivi atti ingiuntivi, è tenuto a comprovare, l'avvenuto pagamento inviando la relativa attestazione entro 60 giorni:

- tramite posta ordinaria agli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, Via Elio Chianesi 53, 00144 Roma;
- tramite posta elettronica semplice all'indirizzo direzionesanitariaire-isg@ifogov.it;
- tramite posta elettronica certificata dirsanpre@cert.ifo.it.

Qualora la Direzione Medica di Presidio trascorsi 60 giorni dalla notifica non riceva l'attestazione di avvenuto pagamento è tenuta ad informare circa il mancato pagamento della sanzione l'Ufficio Contravvenzioni del Comune di Roma, Via Ostiense 131/L, CAP 00154 Roma, via pec all'indirizzo protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it (allegato 2)

I trasgressori possono ricorrere con scritti difensivi e/o richiedere di essere ascoltati, ai sensi dell'articolo 18 della L. 689/1981 e ss.mm.ii, entro 30 giorni dalla notifica del verbale, al Comune di Roma, UO Contravvenzioni, Via Ostiense 131/L, CAP 00154 Roma.

Tramite il numero 060606 è possibile aprire una segnalazione che verrà trasmessa all'ufficio competente.

La Direzione Medica di Presidio ha il compito di trasmettere, ai sensi dell'art.5, comma 1, l.r. 30/1994, la copia dei processi verbali, debitamente compilati, alla struttura regionale competente, ai seguenti indirizzi:

- Regione Lazio, Area Tributi Finanza e Federalismo, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7, CAP 00145 Roma;
- posta elettronica tradizionale contenzioso.amministrativo@regione.lazio.it;
- posta elettronica certificata protocollo-economico-occupazionale@regione.lazio.legalmail.it.

Articolo 10

Pubblicità del Regolamento

Il presente regolamento, formalizzato con atto deliberativo, sarà pubblicato nel sito web Aziendale degli Istituti nella sezione "Regolamenti" e ne verrà data la massima diffusione presso il personale dipendente.

Articolo 11

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Allegato n.1

Mod.

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI SUL DIVIETO DI FUMO

Il giorno ____/____/____ nei locali interni/esterni degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri con sede in Roma Via Elio Chianesi 53 (indicare il luogo)

il sottoscritto _____ incaricato della vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo, nonché dell'accertamento e contestazione delle infrazioni al divieto medesimo, HA ACCERTATO Ai sensi dell'art. 14 della L. 24/11/1981, n. 689 e s.m.i., che il/la Sig./Sig.ra

nato/a a _____ il _____ e residente in _____
via/piazza _____ C.A.P. _____ documento
Codice Fiscale _____

ha violato la norma dell'art. 51 della L. 3/2003 in quanto sorpreso nell'atto di fumare, o sorpreso nell'atto di spegnere la sigaretta dopo aver fumato, in locale o area sottoposta a divieto di fumo indicato da apposito cartello di avviso del divieto di fumo riportante le indicazioni previste dal D.P.C.M. 23.12.2003 e sanzionabile in via amministrativa pecuniaria da Euro 27,50 ad Euro 275,00 e da Euro 55,00 ad Euro 550,00 qualora venga commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni (art. 7 L11/11/1975 e ss.mm.ii).

- in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza;
 in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Il trasgressore è sottoposto alla sanzione di € _____ e dichiara:

Il trasgressore, ai sensi dell'art. 8 della L.584/1975, può pagare l'importo dovuto entro e non oltre quindici giorni dalla data di contestazione. Dopodiché, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981 è ammesso al pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio entro e non oltre **60 (sessanta)** giorni dalla data della contestazione immediata o della notificazione degli estremi della violazione, della somma di:

- € 55,00 (pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista),
 € 110,00 (pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista) - poiché la violazione è stata effettuata in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni, nei modi e nei termini indicati dal Comune di Roma (causale del versamento: infrazione al divieto di fumo presso IFO e data del verbale)

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario su conto corrente intestato alla Regione Lazio – Contenzioso Amministrativo – Servizio di Tesoreria – Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 – 00145 Roma IBAN IT06N 07601 03200 000082378001 o tramite versamento tramite cc postale n° 82378001, causale del versamento “**infrazione al divieto di fumo presso Istituti Fisioterapici Ospitalieri.**”

Copia della ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere presentata, o inviata tramite posta ordinaria o email all'indirizzo direzioneesanitariaire-isg@ifo.gov.it a cura del trasgressore entro 10 giorni.

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti al Sindaco di Roma, eventualmente chiedendo di essere sentiti, presentandoli presso all'Ufficio Contravvenzioni del Comune di Roma, Via Ostiense 131/L, CAP 00154 Roma.

Il trasgressore

L'Agente Accertatore

Allegato n.2

Al Sig. Sindaco di Roma Capitale
U.O. Servizio Contravvenzioni
Via Ostiense 131/L
00154 – Roma

Via pec: protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it

Oggetto: Art. 17 L 689/1981 – art. 2, L.R. 30/1994 violazione divieto di fumare L. 3/2003. Mancato pagamento sanzione in misura ridotta art. 16 L 689/1981 trasmissione rapporto.

Si trasmette il verbale relativo alla constatazione della violazione del divieto di fumo, accertamento svolto presso gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, per il quale risulta trascorso il termine di 60 giorni per il pagamento in misura ridotta, art. 16 della L. 689/1981. A tutt'oggi questa amministrazione non ha ricevuto attestazione del pagamento effettuato relativo al verbale n. _____ del _____ effettuato nei confronti di _____.

Distinti saluti,

La Direzione Medica di Presidio
Istituti Fisioterapici Ospitalieri

OSPEDALI E SERVIZI SANITARI SENZA FUMO





VIETATO FUMARE
N O S M O K I N G
NELLE ZONE IMMEDIATAMENTE LIMITROFE AGLI ACCESSI

Al sensi della L.n. 584/1975, della Dir. P.C.M. 14.12.1995, della Legge n.3 del 18.01.2003 art.51, della legge n. 448/2001 art. 52 c.20 come modificato dalla Legge 30 dicembre 2004 n. 311(Finanziaria 2005) i trasgressori saranno soggetti al pagamento di una somma:

da Euro 27,50 a Euro 275,00

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

La vigilanza sul divieto di fumo e l'accertamento dell'infrazione spetta al personale dei Corpi di Polizia Amministrativa locale, agli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria ed ai seguenti nominativi: **NOME COGNOME ACCERTATORE**

OSPEDALI E SERVIZI SANITARI SENZA FUMO



VIETATO FUMARE
N O S M O K I N G

Al sensi della L. n. 584/1975, della Dir. P.C.M. 14.12.1995, della Legge n.3 del 16.01.2003 art.51, della legge n. 448/2001 art. 52 c.20 come modificato dalla Legge 30 dicembre 2004 n. 311(Finanziaria 2005) i trasgressori saranno soggetti al pagamento di una somma:

da Euro 27,50 a Euro 275,00

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

La vigilanza sul divieto di fumo e l'accertamento dell'infrazione spetta al personale dei Corpi di Polizia Amministrativa locale, agli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria ed ai seguenti nominativi: **NOME COGNOME ACCERTATORE**